



Procura Generale della Corte di Cassazione

N. 20216/18 R.G.

Udienza 27/2/2020
Camera di Consiglio
Sez. Lav. Aula A - n. 8

IL PUBBLICO MINISTERO

Letti gli atti;

PREMESSO

che con sentenza n. 8486/17, depositata il 28 dicembre 2017, la Corte d'appello di Napoli, a conferma della sentenza impugnata, ha accolto l'impugnazione da parte del sig. XXX di due atti di trasferimento intimatigli da YYY, il primo per esigenze tecnico organizzative ed il secondo a carattere punitivo, con conseguente richiesta di costituzione del rapporto di lavoro in capo alla ZZZ, subentrata nell'appalto;

che la Corte partenopea - per quel che in questa sede rileva - ha rigettato gli appelli delle due società, già soccombenti in primo grado, in quanto ha ritenuto, con piena condivisione degli accertamenti in fatto effettuati dal primo giudice che: a) il primo trasferimento non rispondeva alle esigenze tecnico organizzative, né ai parametri di correttezza e buona fede, intesi come canoni di valutazione dell'esercizio della facoltà imprenditoriale, giacché le effettive esigenze del cantiere di appartenenza (BBB) e quelle del cantiere di destinazione (CCC) non corrispondevano a quelle rappresentate nella lettera di trasferimento; b) il secondo trasferimento era caratterizzato da una sostanziale medesima causale rispetto a quella già ritenuta invalida, non corroborata da una situazione di fatto diversa rispetto a quella già in precedenza vagliata; c) il ripristino del rapporto di lavoro nel cantiere originario comportava, sulla base di uno specifico "*accordo di passaggio*", l'assunzione del lavoratore alle dipendenze dell'azienda subentrante nell'appalto;

che le due società, YYY e la ZZZ, hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di undici motivi di diritto:

1) con il primo motivo hanno denunciato la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione alla costituzione del rapporto di lavoro *ex novo* con l'azienda subentrante nell'appalto sulla base di un accordo sindacale nemmeno prodotto dal lavoratore, con sostituzione della *causa petendi* sulla quale poggiava la domanda introduttiva del giudizio;

2) con il secondo motivo hanno denunciato la violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1369 c.c., in relazione alla costituzione del rapporto di lavoro *ex novo* con l'azienda subentrante nell'appalto sulla base di una interpretazione dell'accordo sindacale del 29 dicembre 2004 non conforme ai richiamati canoni ermeneutici;

3) con il terzo motivo hanno denunciato la violazione degli artt. 6 C.C.N.L. Igiene ambientale aziende private Fise del 12 aprile 2013 e 1362, 1363, 1366, 1369 c.c., in relazione alla costituzione del rapporto di lavoro *ex novo* con l'azienda subentrante nell'appalto sulla base di una interpretazione del richiamato C.C.N.L. non conforme ai richiamati canoni ermeneutici;

4) con il quarto motivo hanno denunciato la violazione degli artt. 33 e 413 c.p.c., in relazione al rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio ritualmente e tempestivamente formulata dall'azienda subentrante nell'appalto e con riferimento all'unico criterio di collegamento che ritengono nella specie operativo, e cioè il foro della sede dell'azienda, non essendo applicabile la deroga del *simultaneus processus*;

5) con il quinto motivo hanno denunciato la violazione degli artt. 32, quarto comma, legge n. 183/2010, 6 legge n. 604/66 112 c.p.c., in relazione al rigetto dell'eccezione di decadenza con riguardo alla domanda di costituzione del rapporto di lavoro *ex novo* con l'azienda subentrante nell'appalto;

6) con il sesto motivo hanno denunciato la violazione dell'art. 2908 c.c., in relazione al mancato passaggio in giudicato della sentenza costitutiva di primo grado che aveva statuito sul primo trasferimento al momento della decisione d'appello, che non poteva prendersi in considerazione, con riferimento al secondo trasferimento;

7) con il settimo motivo hanno denunciato la violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1369 c.c., in relazione alla ritenuta distorta interpretazione della lettera del secondo trasferimento e delle ragioni poste alla base di esso;

8) con l'ottavo motivo hanno denunciato la violazione degli artt. 34 C.C.N.L. Igiene ambientale aziende private Fise del 12 aprile 2013 e 2103 c.c., in relazione alla ritenuta mancata ponderazione delle esigenze personali e familiari del lavoratore;

9) con il nono motivo hanno denunciato la violazione degli artt. 1375 e 2103 c.c., in relazione all'affermato giudizio di contrarietà a correttezza e buona fede della condotta aziendale;

10) con il decimo motivo hanno denunciato la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione alla ritenuta violazione degli obblighi di correttezza e buona fede sulla base di un verbale di conciliazione nemmeno prodotto dal lavoratore, con sostituzione della *causa petendi* sulla quale poggiava la domanda introduttiva del giudizio;

11) con l'undicesimo motivo hanno denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso, in relazione alla mancata considerazione dello spostamento della sede legale dell'azienda ai fini della valutazione della competenza per territorio;

che il sig. XXX si è costituito in giudizio con controricorso ed ha concluso per l'inammissibilità e, in via subordinata, il rigetto del ricorso;

OSSERVA

1. Si ritiene anzitutto che debba essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata nel controricorso.

Come noto, il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena d'inammissibilità del ricorso per cassazione, è funzionale alla completa e regolare instaurazione del contraddittorio ed è soddisfatto laddove il contenuto dell'atto consenta di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell'oggetto dell'impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti, sicché impone alla parte ricorrente, sempre che la sentenza gravata non intinga proprio per questa ragione in un'apparenza di motivazione, di sopperire ad eventuali manchevolezze della stessa decisione nell'individuare il fatto sostanziale e soprattutto processuale (*ex multis*, Cass., sez. sesta, 2 agosto 2016, n. 16103).

Nel caso di specie, il ricorso è autosufficiente e consente di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell'oggetto dei motivi di impugnazione sulla base della mera lettura di esso.

2. In via pregiudiziale, si ritiene che debbano essere esaminati il quarto e l'undicesimo motivo, attinenti, per diversi profili, alle questioni di competenza per territorio.

La doglianza per vizio di motivazione, contenuta nell'undicesimo motivo di ricorso, anche a non voler applicare nella specie il principio della doppia conforme, appare inammissibile in quanto comunque incompatibile con il vigente testo dell'art. 360 n. 5 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053 e 8054; Cass., sez. sesta, ord. 8 ottobre 2014, n. 21257; Cass., sez. sesta, ord. 20 novembre 2015, n. 23828; Cass., sez. terza, 12 ottobre 2017, n. 23940).

Invero, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto *“il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia”*.

Nella specie, l'assunto di parte ricorrente pare smentito dalla sussistenza di una pur sintetica argomentazione circa il fatto storico, del quale si lamenta l'omesso esame, e cioè la circostanza secondo cui la stipula del contratto di lavoro, che rappresenta uno dei criteri di collegamento con riguardo alla individuazione del foro competente ex art. 413 c.p.c. (*“luogo in cui è sorto il rapporto”*) coinciderebbe con la stipula della conciliazione giudiziale all'udienza del 9 giugno 2010 dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata.

Quanto alla violazione di legge denunciata con il quarto motivo, non pare conforme all'orientamento di legittimità quanto affermato in ricorso, e cioè che la deroga di competenza costituita dall'esistenza di un *simultaneus processus*, non sarebbe consentita con riferimento al foro speciale di cui all'art. 413 c.p.c.: invero, la Corte di legittimità ha statuito il principio secondo cui *“il socio lavoratore di una società cooperativa nell'ambito di un appalto di servizi, licenziato a fronte dell'impegno della società subentrante nell'appalto di procedere alla sua assunzione, poi non effettuata, qualora agisca per la costituzione del rapporto di lavoro e, in via subordinata, per l'annullamento del licenziamento, può adire, anche per la domanda nei confronti della società subentrante, il tribunale del luogo dove si trova la dipendenza aziendale cui era addetto, trattandosi di domande in rapporto di connessione per il titolo, sì da consentire l'instaurazione del giudizio davanti al giudice territorialmente competente per il rapporto di lavoro già in essere”* (Cass., sez. sesta, ord. 28 maggio 2015, n. 11076).

Questo principio, ribadito dalla sesta sezione civile, a conferma di indirizzo consolidato, pare sovrapponibile al caso di specie, dovendosi conseguentemente ritenere conforme a diritto la statuizione della Corte partenopea in tema di competenza per territorio dell'adito giudice.

3. Pare poi necessario affrontare le questioni attinenti alla ritenuta illegittimità dei disposti trasferimenti del lavoratore da una sede aziendale ad un'altra, contestata con il sesto, settimo, ottavo e nono motivo di ricorso.

Anzitutto, il ricorrente pare partire da un presupposto errato, e cioè che la sentenza che in primo grado aveva statuito sulla illegittimità del primo trasferimento avesse effetti costitutivi o modificativi del rapporto di lavoro, non invocabili sino al passaggio in giudicato.

La sentenza invece, nell'annullare l'atto di trasferimento, aveva ripristinato lo *status quo ante* con efficacia *ex tunc*. Sicché, ben poteva e doveva il giudice di secondo grado prendere in considerazione quella sentenza, che statuiva la illegittimità del primo trasferimento, al fine di valutare la illegittimità del secondo trasferimento, tanto più che in sede di appello i due procedimenti erano stati riuniti.

Con riferimento alla doglianza attinente alla pretesa violazione dei canoni ermeneutici, va rilevato che le censure basate sulle suddette violazioni devono essere specifiche, con indicazione dei singoli canoni ermeneutici violati e delle ragioni della asserita violazione, non potendosi perciò ritenere idonea ad integrare valido motivo di ricorso per cassazione una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito che si risolva solamente nella contrapposizione di una diversa interpretazione ritenuta corretta dalla parte (*ex multis*, Cass., sez. lav., 12 novembre 2007, n. 23484).

Nel caso di specie, il settimo motivo è privo di doglianze specifiche, con riferimento alla pretesa violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 c.c., sicché esso si risolve nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione rispetto a quella effettuata dal giudice di merito.

Ne consegue che il settimo motivo di ricorso sia da considerare inammissibile, ancor prima che infondato.

Per il resto, si ritiene che le ulteriori considerazioni svolte nella sentenza impugnata e poste a base della ritenuta illegittimità dei due trasferimenti, vale a dire le considerazioni attinenti al mancato esame da parte dell'azienda delle condizioni personali e familiari del lavoratore ed alla ritenuta mancanza di correttezza e buona fede del datore di lavoro medesimo, costituiscano autonome *rationes decidendi* rispetto alla principale, assorbente considerazione attinente alla mancata sussistenza delle ragioni tecnico organizzative poste a base di entrambi gli atti di trasferimento.

Sicché, anche l'ottavo, nono e decimo motivo di ricorso appaiono inammissibili, ancor prima che infondati.

4. Con riferimento alle statuizioni della sentenza impugnata riguardanti la costituzione del rapporto di lavoro *ex novo* con l'azienda subentrante nell'appalto, pregiudiziale pare l'esame del quinto motivo di ricorso, attinente alla pretesa decadenza della domanda, ai sensi degli artt. 32, quarto comma, della legge n. 183 del 2010 e 6 della legge n. 604 del 1966.

Parte ricorrente si duole in particolare della violazione di un preteso giudicato interno sul punto perché non è stata impugnata la sentenza di primo grado in ordine al profilo dell'applicazione o meno del termine di decadenza, ma solo in ordine alla decorrenza del termine stesso, ritenendolo quindi applicabile.

Si ritiene che non si sia formato alcun giudicato interno sulla questione della mancata applicazione della decadenza *ex art. 32* della legge n. 183 del 2010.

In effetti, la sentenza di primo grado ha ritenuto non fondata l'eccezione di decadenza *ex art. 32* citato, formulata dalla appellata società subentrante, in quanto il *dies a quo* sarebbe da ricollegarsi alla risoluzione del rapporto ad opera dell'impresa cedente, che mai vi è stata. A fronte della impugnata statuizione da parte della stessa società sul punto dell'applicazione del termine decadenziale, nessun onere aveva il lavoratore, nemmeno per il profilo della proposizione di appello incidentale condizionato, giacché la sentenza di primo grado aveva ritenuto l'inapplicabilità di un termine decadenziale che neppure aveva iniziato a decorrere e la cui decorrenza avrebbe potuto essere meramente ipotetica.

La sentenza impugnata, laddove ritiene, in conformità con il successivo orientamento giurisprudenziale, che l'art. 32, quarto comma, in questi casi nemmeno si applichi (cfr. da ultimo Cass., sez. lav., 7 novembre 2019, n. 28750, in tema di cessione di azienda, ma il principio è lo stesso anche in tema di assunzione *ex novo*), deve intendersi assorbente rispetto al motivo di appello, laddove risolve la questione "*a monte*" ed a prescindere dal profilo della decorrenza di un termine che, nella specie, non sussiste.

5. Restano da esaminare i primi tre motivi di ricorso, attinenti, per diversi profili, alla statuizione della sentenza impugnata costitutiva del rapporto di lavoro *ex novo* con l'azienda subentrante nell'appalto.

In ordine alla prospettata violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato per avere la Corte di merito statuito sulla base di un accordo sindacale nemmeno prodotto dal lavoratore, con sostituzione della *causa petendi* sulla quale poggiava la domanda introduttiva del giudizio, è appena il caso di rilevare che, secondo l'ormai consolidato orientamento di legittimità, la corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che vincola il giudice ex art. 112 c.p.c., riguarda il *petitum* che va determinato con riferimento a quello che viene domandato nel contraddittorio sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire, ed alle eccezioni che, in proposito, siano state sollevate dal convenuto, ma non concerne le ipotesi in cui il giudice, espressamente o implicitamente, dia al rapporto controverso o ai fatti che siano stati allegati quali *causa petendi* dell'esperita azione, una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti (*ex multis*, Cass., sez. seconda, 10 maggio 2018, n. 11289; cfr. anche Cass., sez. sesta, ord. 9 aprile 2018, n. 8645).

In ordine invece alle prospettate violazioni dei canoni ermeneutici, con riferimento alle regole dell'accordo sindacale del 29 dicembre 2004 (secondo motivo) ed all'art. 6 del C.C.N.L. Igiene ambientale aziende private Fise del 12 aprile 2013 (terzo motivo), nel richiamare quanto già rappresentato nel paragrafo 3, si prende atto che il terzo motivo di ricorso, come il settimo, è privo di doglianze specifiche, con riferimento alla pretesa violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 c.c., sicché esso si risolve nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione rispetto a quella effettuata dal giudice di merito.

Ne consegue che anche il terzo motivo di ricorso (come il settimo) sia da considerare per tali ragioni inammissibile, ancor prima che infondato.

Il secondo motivo, invece, esplicita specificamente le pretese ragioni di discostamento del *decisum* rispetto ai canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 c.c.; tuttavia, non pare che la sentenza impugnata abbia disatteso detti canoni ermeneutici.

Anzitutto, non pare sia stato disatteso il canone della interpretazione dell'accordo sindacale secondo l'intenzione dei contraenti (art. 1362 c.c.). In effetti, parte ricorrente non contesta che il termine "*trasferimento*", utilizzato nel menzionato accordo, come statuito nella sentenza impugnata, debba intendersi in senso atecnico, non introducendo il meccanismo della cessione del contratto individuale di lavoro, quanto piuttosto richiamando l'impegno formalizzato nell'accordo stesso, vincolante l'impresa subentrante a procedere "*all'assunzione*" dei soggetti in possesso dei requisiti.

Ora, l'intenzione dei contraenti, come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata, è rinvenibile nello scopo dell'accordo sindacale, individuabile nella premessa che, come sottolineato dall'art. 1 "*è parte integrante*" dell'atto negoziale. Lo scopo e, dunque, l'intenzione dei contraenti è proprio "*la formalizzazione dell'assunzione delle maestranze già in forza alla YYY, a seguito del subentro della costituita impresa - a far data dal prossimo 01/01/2015 - nel servizio di igiene ambientale del Comune di BBB*".

Se così è, il riferimento all'allegato contenente i nominativi dei lavoratori da assumere nell'impresa subentrante, come sostenuto dalla Corte partenopea, non può che essere un riferimento di massima, capace di essere integrato attraverso verifiche ulteriori circa altri eventuali soggetti "*aventi diritto*". Ciò del resto è esplicitato nell'accordo attraverso l'inciso, richiamato espressamente nella sentenza impugnata, secondo cui "*le rappresentanze sindacali si riservano un ulteriore controllo su tale elenco*".

Si ritiene pertanto che la sentenza impugnata non abbia violato il canone interpretativo di cui all'art. 1362 c.c..

D'altra parte, in questo contesto, non può fondatamente affermarsi, come afferma parte ricorrente, che il riferimento alla funzione ricognitiva dell'accordo negoziale fatto in sentenza sia un fuor d'opera e, comunque, sia sintomatico della violazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1369 c.c.: al contrario, la considerazione del "*valore meramente ricognitivo*" del documento allegato all'accordo negoziale, e parte integrante di esso, sta a significare che esso andava confrontato con una situazione di fatto che poteva risultare anche diversa, come reso evidente dalla riserva di un "*ulteriore controllo su tale elenco*".

Si ritiene pertanto che la sentenza impugnata non abbia violato il canone interpretativo di cui all'art. 1369 c.c..

Con ciò non si intende disconoscere che l'accordo negoziale servisse ad individuare in concreto e non in astratto i lavoratori in possesso dei requisiti per essere assunti dall'impresa subentrante, come rappresentato dalla parte ricorrente. Vero è che la sentenza impugnata non afferma questo, ma afferma piuttosto che anche il dipendente XXX rientra tra i dipendenti di cui all'allegato elenco *"in quanto la sentenza dichiarativa della nullità del trasferimento ad altro cantiere produce l'implicito effetto del ripristino del rapporto lavorativo nel cantiere originario di BBB nel cui comune non esistevano altre attività della società YYY diverse da quelle oggetto dell'appalto cessato"*.

Questa interpretazione, lungi dal poter essere considerata una interpretazione *"cavillosa dell'accordo"*, come sostiene parte ricorrente, appare invece una interpretazione rispettosa del *"principio di buona fede"*.

Si ritiene pertanto che la sentenza impugnata non abbia violato il canone interpretativo di cui all'art. 1366 c.c..

Infine, proprio per quanto sin qui osservato, non pare nemmeno che la sentenza impugnata abbia ritenuto, come sostiene parte ricorrente, di aver interpretato l'accordo utilizzando *"esclusivamente frammenti letterali del testo negoziale"*. Invero, ha tenuto ben presente l'allegato che ne è parte integrante, con i relativi nominativi, ma ha ritenuto, per i condivisibili motivi già richiamati, che l'elenco dei lavoratori aventi diritto all'assunzione potesse essere integrato attraverso l'individuazione di altri aventi diritto, come appunto il sig. XXX, che si è rivelato in possesso dei requisiti previsti dall'accordo stesso. In effetti, come accertato proprio dalla sentenza impugnata *"l'impegno rivolto indistintamente a 'tutte le maestranze' in forza al 29 dicembre 2014 - giorno di stipula dell'accordo - riguardava anche l'appellato che a tale data era certamente ancora in forza, presso il cantiere dovendo, questi, prendere servizio sulla base del trasferimento, dichiarato comunque inefficace, a partire dal 31 dicembre 2014"*.

Si ritiene pertanto che la sentenza impugnata non abbia violato nemmeno il canone interpretativo di cui all'art. 1363 c.c..

Ne consegue l'infondatezza del secondo motivo di ricorso e, conclusivamente, del ricorso nel suo complesso.

P.Q.M.

il pubblico ministero

visto l'art. 380 bis.1 c.p.c. chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso.

Roma, 23 gennaio 2020

Il sostituto Procuratore generale
Mario Fresa

CONFORME CASS. 14896 DEL 2020